



Regolamento per i contributi alle Sezioni e ai Centri regionali

del 27 ottobre 2007 (Stato 1° giugno 2011)

2.2

La Pro Grigioni Italiano è un'associazione culturale basata sostanzialmente sul volontariato. Solo grazie all'impegno di numerosi volontari nelle sue Sezioni e nei suoi Centri regionali presenti su tutto il territorio nazionale, la Pgi è in grado di adempiere al suo mandato di difesa e di promozione della lingua e cultura grigionitaliana.

Per sostenere l'attività culturale delle proprie Sezioni e dei propri Centri regionali, la Pgi eroga loro contributi per coprire parzialmente i loro costi per l'infrastruttura e per l'animazione culturale.

Art. 1 Scopo e presupposti per l'erogazione

¹ Lo scopo del presente regolamento è fissare i principi dell'erogazione di contributi da parte della Pgi alle proprie Sezioni e ai propri Centri regionali.

² Il Consiglio direttivo è autorizzato a svincolare i contributi solo alle Sezioni che hanno adempiuto le disposizioni fissate all'art. 19 dello Statuto del 27 ottobre 2007.

Art. 2 Tipi di contributo

¹ Si distinguono due tipi di contributi ai Centri regionali e alle Sezioni:

- a. contributi all'infrastruttura;
- b. contributi all'animazione culturale.

Art. 3 Contributi all'infrastruttura

¹ Nei limiti dei crediti deliberati dall'Assemblea dei delegati, il Consiglio direttivo decide insindacabilmente sulla suddivisione dei contributi all'infrastruttura dei Centri regionali e delle Sezioni tenendo conto:



- a. per i **Centri regionali** delle loro necessità in base alla loro grandezza, al loro contributo all'immagine della Pgi, come pure un'equa suddivisione regionale;
- b. per le **altre Sezioni** delle loro necessità in base alla loro grandezza, al loro contributo all'immagine della Pgi, come pure un'equa suddivisione in base all'attività culturale svolta ai sensi dell'art. 5, cpv. 1, del presente regolamento fino ad un massimo di CHF 1'800 ^{*)} per Sezione.

² Le domande per contributi all'infrastruttura vanno inoltrate al Consiglio direttivo entro il 1° dicembre:

- a. i **Centri regionali** presentano un preventivo delle proprie spese d'infrastruttura per l'anno successivo. All'inizio dell'anno il Consiglio direttivo decide la suddivisione dei mezzi per i Centri regionali; i rispettivi versamenti avvengono in primavera;
- b. le **altre Sezioni** presentano un consuntivo di massima delle spese sostenute per l'infrastruttura dell'anno corrente. Entro la fine dell'anno il Consiglio direttivo decide la suddivisione dei mezzi alle Sezioni; i rispettivi versamenti avvengono entro la fine dell'anno.

³ Qualora necessario, l'Ufficio è autorizzato ad accordare eventuali acconti alle Sezioni.

^{)} In virtù dell'art. 6, cpv 3, del presente Regolamento, il 1° febbraio 2008 il Consiglio direttivo ha adeguato al rincaro il contributo massimo all'infrastruttura.*

Art. 4 Contributi all'animazione culturale

¹ Nei limiti dei crediti deliberati dall'Assemblea dei delegati, il Consiglio direttivo decide insindacabilmente sulla suddivisione dei contributi all'animazione culturale dei Centri regionali e delle Sezioni tenendo conto:

- a. per i **Centri regionali** della qualità dei progetti;
- b. per le **altre Sezioni** dei parametri fissati all'art. 6 del presente regolamento.

² Le domande per contributi all'animazione culturale vanno inoltrate al Consiglio direttivo entro il 1° dicembre:

- a. i **Centri regionali** presentano i piani di finanziamento dei propri progetti d'animazione culturale per l'anno successivo. All'inizio dell'anno il Consiglio direttivo decide la suddivisione di una prima parte dei mezzi per i Centri regionali; i rispettivi versamenti avvengono in primavera. Nella seconda metà dell'anno il Consiglio direttivo decide sulla suddivisione del resto dei mezzi a disposizione;
- b. le **altre Sezioni** presentano un resoconto delle spese sostenute per l'animazione culturale dell'anno corrente riconosciute dall'art. 6 del presente regolamento. Entro la fine dell'anno il Consiglio direttivo decide la suddivisione dei mezzi alle Sezioni; i rispettivi versamenti avvengono entro la fine dell'anno.

³ Per manifestazioni di maggior portata e costi le altre Sezioni hanno la possibilità di richiedere un contributo straordinario previa presentazione per tempo di una richiesta con descrizione dettagliata del progetto e rispettivo piano di finanziamento al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può far dipendere l'erogazione di un contributo straordinario:

- a. dalla disponibilità finanziaria della Pgi;
- b. dalla ricerca da parte della Sezione richiedente di finanziamenti terzi;
- c. dalla pertinenza della manifestazione al mandato della Pgi.



Art. 5 Manifestazioni culturali

- ¹ a. Quali manifestazioni culturali suscettibili di un contributo s'intendono eventi a carattere culturale, in particolare linguistico, storico, artistico o scientifico, come ad esempio conferenze, mostre;
- b. gite a carattere culturale;
- c. concerti, teatri, ecc.

² Sono escluse dal sostegno della Pgi tutte le manifestazioni delle Sezioni a carattere di svago o ricreativo come ad esempio cene sociali, castagnate, grigliate, serate danzanti, gite sociali di svago, ecc.

Art. 6 Parametri per l'erogazione dei contributi

¹ Le voci di spesa riconosciute dal presente regolamento e il loro relativo importo massimo sono:

- a. per **conferenze** fino ad un massimo di CHF 700
 - l'**onorario del relatore** fino ad un massimo di CHF 250;
 - le **spese di viaggio** per relatore per un ammontare massimo pari al prezzo del biglietto del treno di 2a classe dal luogo di residenza e ritorno;
 - **vitto e alloggio** per relatore qualora sia impossibilitato a tornare al suo luogo di residenza nella stessa giornata fino ad un massimo di CHF 200;
 - l'**eventuale rinfresco** fino ad un massimo di CHF 100;
 - l'**eventuale affitto della sala** fino ad un massimo di CHF 300.
- b. le altre manifestazioni culturali delle Sezioni vengono sostenute con un importo massimo di CHF 700, applicando per analogia le categorie alla lett. a.

² Eventuali costi residuali sono a carico della Sezione organizzatrice.

³ Il Consiglio direttivo ha la competenza di indicizzare al caro vita i contributi fissati nel presente regolamento.

Art . 7 Responsabilità verso terzi

¹ La Pgi declina ogni responsabilità per danni recati a terzi durante l'organizzazione di manifestazioni delle Sezioni e dei Centri regionali.



Su proposta del Consiglio direttivo ratificato dal Consiglio delle Sezioni in data 27 ottobre 2007, questo regolamento sostituisce il «Regolamento inerente l'erogazione dei sussidi alle sezioni di valle e fuori valle della Pgi» del 18 gennaio 1986 ed entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Dr. Sacha Zala
Presidente della Pgi

Giuseppe Falbo
Segretario generale della Pgi